

*Commissione Architettura Sostenibile della Federazione Interregionale degli Ordini degli
Architetti PPC del Piemonte e della Valle D'Aosta*

*Raccolta di osservazioni sul Disegno di Legge Regionale n°256
Giugno 2006*

Con il riconoscimento dell'importanza di uno strumento legislativo che opera in favore del rendimento energetico in edilizia si intende portare alla Vostra attenzione alcune osservazioni sul contenuto del disegno di legge e sui principi che la animano o che dovrebbero, a nostro parere, animarla.

In particolare riteniamo utile porre alla vostra attenzione il fatto che la *sostenibilità* non si esaurisce con il risparmio energetico nell'ambito del controllo termico di un edificio. La *stella polare* - l'obiettivo dell'impianto normativo che anima anche la Direttiva 2002/91/CE - è rendere sostenibile quello sviluppo che garantisca alle generazioni future le stesse risorse su cui possono contare le generazioni attuali. Pur riconoscendo la specificità del disegno di legge in oggetto si chiede di non rinunciare, nella sua stesura attuativa, ad una visione più ampia del problema energetico.

In particolare l'**Art. 1** comma g) "*...promozione dell'uso razionale dell'energia...*" dovrebbe presupporre che **l'energia si risparmia prima di costruire** ed in tale ottica informare e sensibilizzare sulla **centralità del progetto** che integrando tutti gli aspetti del processo edilizio - e non esclusivamente quelli basati sul consumo di energia dell'impianto tecnologico - permette una completa - e perciò efficace - applicazione del concetto di *sostenibilità*. In particolare si dovrebbe evidenziare come il risparmio e l'efficienza energetiche si basino sulla riduzione dell'uso delle fonti non rinnovabili - da attuare attraverso una sapiente progettazione integrata - all'interno della quale trovare le soluzioni tecniche e impiantistiche di volta in volta più adeguate al contesto.

Ad esempio l'art. 18 impone l'uso di una determinata tecnologia al fine di produrre acqua calda senza considerare che la stessa acqua potrebbe essere prodotta con altre fonti rinnovabili o addirittura risparmiata con l'utilizzo di tecniche edilizie "passive" oppure non si considera il fatto che elevati standard di risparmio energetico possono essere raggiunti anche utilizzando tecniche e materiali "sostenibili" oltre a quelli ad alto impatto energetico ed ambientale.

Ma questi sono argomenti che, se qui enunciati in termini generali, dovranno a nostro parere essere puntualizzati nelle norme di attuazione per la stesura delle quali diamo sin d'ora la disponibilità a fornire il nostro contributo.

Si allegano di seguito le osservazioni puntuali sviluppate in seno alla Commissione Architettura Sostenibile della Federazione Interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 3

A seguito di un'attenta lettura l'articolo 3 si richiede una sua riformulazione per evitare qualsiasi ambiguità di interpretazione sugli Ambiti di Applicazione della Legge.

In particolare si segnalano le seguenti osservazioni:

Per definire il campo di applicazione della legge il parametro Superficie Utile viene inteso come Superficie Utile Lorda della costruzione (S.U.L.) o la Superficie Utile Netta (S.U.N.)?

Nel caso di Comuni che non abbiano ancora adottato come parametro edilizio la Superficie Utile è possibile utilizzare come parametro il Volume della costruzione (V)?

Non si riesce a comprendere se tutti gli edifici di nuova costruzione rientrano nell'Ambito di Applicazione o vi rientrano solo gli edifici di Superficie Utile superiore ai 1000 metri quadri.

Dagli Ambiti di Applicazione previsti dalla legge si interpreta che nell'intento della Regione la norma sia da applicarsi a tutti i casi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento di qualunque entità essi siano. È effettivamente questa l'interpretazione?

Ad esempio le manutenzioni straordinarie di piccola entità che non modificano l'involucro edilizio rientrano anch'esse nel campo di applicazione della legge?

Nelle definizioni non vengono mai citati gli edifici ricadenti nelle zone omogenee A (centri storici) e i rustici soggetti a recupero ai sensi della L.R. 9/03, si suggerisce che anche queste tipologie edilizie ricadano in un proprio campo di applicazione che preveda in modo specifico modalità di intervento e di eventuale esclusione dall'Ambito di Applicazione.

Si richiede di specificare meglio come valutare la condizione di esclusione quando "...gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili."

Come ci si deve comportare nel caso di fabbricati industriali con porzioni di ambienti a destinazione non produttiva, ad esempio uffici integrati nell'edificio stesso?

Art. 5

Poiché la dotazione dell'attestato di certificazione energetica è "a cura del costruttore", si suggerisce che la norma preveda che lo stesso nomini il certificatore nella fase di avvio dei lavori, scegliendolo nell'apposito elenco regionale, affinché sia garantito il controllo in corso d'opera, anziché intervenire nella fase di fine lavori o di collaudo quando gran parte delle opere non sono più rilevabili e comunque difficilmente modificabili.

Nel caso di compravendita o locazione di edifici esistenti come si deve comportare il proprietario della singola unità immobiliare posta in vendita, deve produrre l'attestato di

certificazione riferito all'intero edificio o è sufficiente l'attestazione per la singola unità immobiliare?

Art. 6

Si suggerisce una più attenta riflessione sul ruolo professionale e culturale del certificatore che deve essere inteso come soggetto attivo e promotore di "buone pratiche" nel processo integrato di progettazione e di realizzazione dell'edificio. Non si deve correre il rischio che questa nuova figura vada semplicemente a sommarsi alla catena professionale assumendo la veste di un ulteriore "collaudatore" amministrativo che interviene solo alla fine del ciclo produttivo.

Art. 7

In riferimento a quanto previsto dal comma 2 non pare equo che la responsabilità di asseverare la conformità delle opere, e di essere dunque anche soggetto alle eventuali sanzioni in caso di inesattezza dei suoi contenuti, spetti esclusivamente al Direttore Lavori che molto spesso non coincide con la figura professionale che ha redatto il progetto e relazione di prestazione energetica dell'edificio.

Si suggerisce di valutare l'opportunità di affidare la responsabilità dell'asseverazione anche ai soggetti estensori del progetto e della relazione di prestazione energetica dell'edificio.

Se il Direttore dei Lavori assevera la conformità delle opere e dunque se ne assume la responsabilità che ruolo riveste in questa procedura il certificatore?

Vista l'istituzione della figura del certificatore terza alla D.L. e al progettista, perché l'asseverazione non può essere affidata alla sua responsabilità?

Art. 9

Il bollino verde ed i relativi controlli sul rendimento dell'impianto da effettuarsi secondo le tempistiche riportate nell'articolo, sono da intendersi sostitutivi o aggiuntivi ai normali controlli da effettuare annualmente sulle caldaie a gas? Viene semplicemente ampliato il campo di azione degli attuali controlli includendo anche le altre tipologie di caldaie o sarà un costo aggiuntivo a carico della proprietà?

Art. 17

Al fine di rendere effettivo l'utilizzo di soluzioni impiantistiche o costruttive che consentano l'utilizzo delle fonti rinnovabili o ottimizzino l'uso razionale dell'energia si suggerisce l'opportunità di rendere obbligatorio su tutto il territorio regionale l'introduzione di incentivi. Tali incentivi dovrebbero essere commisurati al *grado di sostenibilità* raggiunto dall'opera.

Si suggerisce, in linea di principio, che gli incentivi non siano considerati solo un "premio" a chi opera in conformità alla legge, ma piuttosto siano occasione per studiare forme di disincentivo verso chi non opera nello spirito della legge e più in generale delle politiche sulla sostenibilità.

Art. 18

Si richiede di riformulare l'articolo prevedendo che le percentuali di fabbisogno energetico siano garantite attraverso l'uso più appropriato delle diverse tecnologie disponibili che

utilizzano fonti rinnovabili e non imponendo l'obbligo quindi l'esclusivo uso dell'impianto solare termico.

Si suggerisce al comma 1 di estendere le indicazioni oltre che "agli edifici di cui all'art. 3, comma 1", anche agli "edifici pubblici o a ad uso pubblico" come espressamente richiamato nelle norme transitorie del DL 192 (Allegato1 - punto 14).

In riferimento al comma 5 si segnala che alla nostra latitudine il sole nei mesi da ottobre a gennaio nasce ben oltre l'est e tramonta prima dell'ovest pertanto al fine della captazione i collettori solari dovrebbero essere installati entro il quadrante sud-est, sud-ovest e non oltre.